



16509-21.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 439/2021
DONATELLA GALTERIO		CC - 02/03/2021
ANGELO MATTEO SOCCI		R.G.N. 36769/2020
CLAUDIO CERRONI		Motivazione Semplificata
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato in (omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 16.10.2020, il GIP/tribunale di Genova applicava ex art. 444, c.p.p. al ^(omissis) la pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 4000 di multa per il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., in relazione a fatto contestato come commesso in data 8.06.2020, ordinando la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, per quanto di interesse, anche la confisca della somma di 395 euro.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro.

In sintesi, il ricorrente sostiene che, trattandosi di confisca facoltativa, il giudice avrebbe dovuto motivare l'ordine di confisca ai sensi dell'art. 240, co. 1, c.p. Nel caso di specie, trattandosi di reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente e non di cessione di stupefacenti, la somma di denaro non potrebbe essere ritenuta profitto dell'attività illecita posta in essere dal reo, sicché, difettando il nesso tra il reato ascritto e la somma di denaro sequestrata, non ne poteva essere disposta la confisca, non potendosi ritenere esaustiva la generica affermazione circa l'assenza di lecita attività lavorativa.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in relazione alla carenza motivazionale in ordine alla congruità della pena base, difettando qualsiasi specificazione sul punto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 22.01.2021, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, osservando come con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti è possibile disporre la confisca del denaro in sequestro, sia nelle ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa e, qualora i beni sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita, il giudice deve motivare quantomeno sulla inattendibilità delle giustifica-



zioni fornite sulla loro provenienza, senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 4, n. 27935/2012); essendo nella specie la confisca giustificata dall'assenza di giustificazioni sul possesso del denaro e non essendo tale punto della motivazione censurato, il ricorso per il PG deve essere dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è parzialmente fondato.

2. Invertendo l'ordine logico delle censure, può essere esaminata anzitutto la censura dedotta con il secondo motivo che è tuttavia pacificamente inammissibile, in quanto è evidente che il motivo di ricorso prospettata una doglianza che è al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

3. Passando ad esaminare la censura dedotta con il primo motivo, la stessa è invece fondata.

Ed invero, il giudice ha disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta in disponibilità del ricorrente in quanto di tale somma l'imputato non avrebbe fornito alcuna giustificazione, ritenendo pertanto che la stessa dovesse ritenersi provento dell'attività di spaccio, non svolgendo egli alcuna attività lavorativa.

Sul punto, tuttavia, coglie nel segno la difesa del ricorrente, in quanto il reato contestato al ricorrente è delitto di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente e non il delitto di cessione. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 - dep. 30/09/2016, Rv. 267900 -

01 che, in applicazione di tale principio, ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 - dep. 14/12/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01).

4. Nella specie, la somma è stata qualificata dal giudice come "provento" dell'attività di spaccio, ma, nel caso di patteggiamento per il reato di detenzione a fini di cessione di stupefacenti, le somme sequestrate, qualificate come provento dell'attività illecita, non sono confiscabili in quanto non costituiscono il prezzo del reato, per il quale la confisca sarebbe possibile anche in caso di patteggiamento ex art. 240, co. 2, c.p., ma il profitto di questo, in quanto tale, come evidenziato, non confiscabile.

5. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca del denaro, ordinando la restituzione della somma di euro 395,00 all'avente diritto, disponendo a cura della cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 626, cod. proc. pen.

Nel resto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e ordina la restituzione della somma di euro 395,00 all'avente diritto.




Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Motivazione semplificata.

Così deciso, il 2 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Vito Di Nicola

VITO DI NICOLA

